SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2333

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(AGNELLI)

di concerto con il Ministro dell'interno
(CORONAS)

col Ministro di grazia e giustizia
(DINI)

col Ministro delle finanze
(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro
(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione
(LOMBARDI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
(CLÒ)

col Ministro dell'ambiente
(BARATTA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 4

Disegno di legge ..... » 5

Testo del Trattato ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Il Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, firmato a Roma il 29 novembre 1994 in occasione della visita del vice presidente della Repubblica di Colombia Umberto de la Calle, si propone come scopo il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali nonchè della cooperazione tecnica, scientifica, culturale ed in materia sociale tra i due Paesi, richiamandosi al contenuto degli Accordi internazionali di cooperazione già stipulati in passato ed in particolare al contenuto dell'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 e di quello di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6 maggio 1987.

Al fine di favorire una maggiore cooperazione politica, l'Accordo prevede consultazioni politiche regolari ad alto livello, su temi bilaterali ed internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento al dialogo politico tra l'Unione europea e l'America latina.

Per contribuire allo sviluppo delle due economie, le Parti attiveranno appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino quei progetti destinatari di risorse provenienti da organismi finanziari internazionali o di Paesi terzi, per i quali la Parte italiana valuterà la possibilità di partecipare al finanziamento.

Le due Parti si impegnano a promuovere ed ampliare i flussi bilaterali di investimento tramite la costituzione in Colombia di imprese miste, a prevalente partecipazione di capitale ed apporto tecnologico italiani, in relazione ai programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale di quel Paese.

L'Accordo prevede, inoltre, che i due Paesi si adoperino per identificare le iniziative incentrate sull'esportazione, totale o parziale, della produzione ottenuta *(project financing)*; e dedichino particolare attenzione allo sviluppo di progetti interregionali, in primo luogo di quelli che coinvolgono l'Unione europea.

Particolare rilevanza il Trattato annette ai programmi di cooperazione allo sviluppo, impegnando l'Italia a facilitare la partecipazione di laureati colombiani a corsi di specializzazione nelle istituzioni accademiche italiane e le due Parti a contribuire all'elevazione della qualità di vita della popolazione colombiana e all'aumento della produttività dell'economia di questo Paese.

Il capitolo IX dell'Accordo è dedicato alla collaborazione in campo giudiziario che prevede la stipulazione di accordi bilaterali per assicurare una migliore tutela dei minori, con particolare riguardo a quelli con doppia cittadinanza, ai figli di coppie miste e a quelli in stato di adottabilità; la lotta al narcotraffico, il controllo del riciclaggio e le repressione del crimine organizzato e del traffico armi.

Per quanto riguarda i meccanismi di consultazione, le Parti hanno concordato di costituire un Comitato di coordinamento, che discuterà le linee generali di cooperazione bilaterale, promuoverà e verificherà l'applicazione dell'Accordo e coordinerà le attività delle Commissioni miste vigenti con funzioni decisionali settoriali secondo le modalità indicate dal Comitato stesso.

È proprio la disposizione dell'articolo 23 la sola che comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, come da nota tecnica appositamente redatta. Infatti, lo scambio di ricercatori e scienziati previsto dall'articolo 12 dell'Accordo sarà realizzato dagli enti di ricerca pubblici e privati a carico dei propri bilanci, mentre il sostegno che le Parti si impegnano a fornire ai progetti di cooperazione ambientale di detti enti ai sensi del successivo articolo 14, oltre ad essere generico e non necessariamente a contenuto economico, potrà, se del caso, essere finanziato con i normali stanziamenti di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del Trattato di cooperazione generale tra l'Italia e la Colombia comporta un onere per la partecipazione al Comitato misto (articolo 23) incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Colombia e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Bogotà, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:		
pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 funzionari x 4 giorni	L.	2.880.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario in dollari USA 120, al cambio di lire 1.700 = a lire 204.000, a cui si aggiungono lire 61.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 204.000 viene ridotto di lire 68.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 197.000 x 4 funzionari x 4 giorni)	»	3.152.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bogotà (lire 3.050.000 x 4 persone = lire 12.200.000 + lire 610.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	12.810.000
Totale onere ...	L.	18.842.000

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 18.842.000, in cifra tonda 19 milioni di lire.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 19 milioni annui per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA

PREMESSE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in seguito denominati le Parti;

manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi;

riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali;

nella convinzione che la crescita economica dei paesi contribuisca alla stabilità politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche ed a conseguire un più alto tenore di vita;

consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che essa gioca nel rapporto tra le due Parti;

tenendo conto della presenza di una operosa collettività di origine italiana o di tale nazionalità in Colombia, il cui contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un impulso per incrementare i rapporti ed i legami italo-colombiani;

tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni fra Colombia e l'Unione Europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi;

richiamandosi al contenuto degli Accordi Internazionali stipulati nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica del 30 marzo 1971 e dell'Accordo di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica del 6 maggio 1987;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

ARTICOLO 1
OBIETTIVI

Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalità stabilite nel presente Trattato Generale.

CAPITOLO II
COOPERAZIONE POLITICA

ARTICOLO 2
OBIETTIVI

Per rafforzare una maggiore cooperazione politica le parti decidono di realizzare consultazioni politiche regolari ad alto livello, su temi bilaterali ed internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, tra gli altri temi, al dialogo politico tra l'Unione Europea e l'America Latina.

CAPITOLO III
COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 3
OBIETTIVI

Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO 4.
COOPERAZIONE FINANZIARIA

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, la Parte italiana esaminerà la possibilità di attivare appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino la realizzazione di progetti ritenuti prioritari da entrambe le Parti.

2. La Parte italiana presterà particolare attenzione alle possibilità di cofinanziare quei progetti che beneficino di risorse di organismi finanziari internazionali o di paesi terzi.

ARTICOLO 5
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale.

2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.

ARTICOLO 6
PROMOZIONE DELL'INTERSCAMBIO ECONOMICO BILATERALE

Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali ad esempio:

a) missioni di imprenditori;
b) partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali;
c) seminari tematici;
d) ricerche di mercato;
e) scambio di informazioni.

ARTICOLO 7
IMPRESE MISTE

Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la costituzione in Colombia di imprese miste, auspicando una maggiore partecipazione di capitale ed apporto tecnologico italiani in relazione ai programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale di tale Paese.

ARTICOLO 8
SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI - PROGETTI INTERREGIONALI.

1. Mediante priorità stabilite di comune accordo, le Parti si adopereranno per identificare - al fine di un loro possibile finanziamento - progetti produttivi (project-financing) incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, da realizzarsi attraverso la creazione di imprese miste o altre forme di investimento.

2. Ai fini della concessione di crediti, le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgano di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di paesi terzi.

3. In tale contesto le Parti ritengono che importanza fondamentale debba essere conferita allo sviluppo di progetti interregionali che vedano coinvolti paesi dell'Unione Europea e paesi del Gruppo di Rio. L'Italia si adopererà inoltre per una maggiore partecipazione dell'Unione Europea soprattutto a quei progetti che rafforzino gli accordi di integrazione economica subregionale di cui faccia parte la Colombia.

ARTICOLO 9
SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

1. Le Parti concordano sull'opportunità di promuovere una maggiore collaborazione tra le rispettive piccole e medie imprese.

2. A tal fine le Parti favoriranno schemi di promozione e diffusione delle informazioni necessarie anche per la creazione di piccole e medie imprese con capitale congiunto, dando risalto ai settori più produttivi, all'acquisizione di tecnologia avanzata ed al potenziamento dei programmi di formazione. A questo scopo si farà affidamento sulla cooperazione fra le istituzioni operanti nel settore dello sviluppo della piccola e media impresa di entrambi i Paesi.

CAPITOLO IV
PROPRIETA' INTELLETTUALE

ARTICOLO 10
OBIETTIVI

1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia.

2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprietà intellettuale per le attività di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attività del presente Trattato.

CAPITOLO V
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 11
OBIETTIVI

1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata valorizzazione delle risorse umane nei propri piani, programmi, progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adopererà per facilitare la partecipazione di laureati e ricercatori colombiani a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane.

3. Le Parti collaboreranno al fine di contribuire all'elevazione della qualità di vita della popolazione colombiana ed all'aumento della produzione e della produttività dell'economia colombiana, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato.

4. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e chiederanno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.

CAPITOLO VI
COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA

ARTICOLO 12
OBIETTIVI

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunità scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di collaborazione ritenute idonee.

ARTICOLO 13
COLLABORAZIONE INTERREGIONALE

Le Parti sono concordi sull'importanza di avviare programmi di cooperazione, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione interregionale che verranno promosse dall'Unione Europea.

ARTICOLO 14
SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Le Parti appoggeranno i progetti di cooperazione mirati alla protezione dell'ambiente fra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi nel quadro dell'impegno comune a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 21. Particolare attenzione verrà dedicata ad iniziative operative di programmi nazionali sull'uso razionale delle proprie risorse naturali, nel contesto della protezione dell'ambiente e della salvaguardia degli ecosistemi, tenendo conto delle strutture per lo scambio di tecnologie attinenti all'inquinamento ambientale.

CAPITOLO VII
COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 15
OBIETTIVI

1. Le Parti riaffermano il comune desiderio di rafforzare le relazioni culturali bilaterali, nel quadro degli accordi vigenti tra le stesse, ed in particolare dell'Accordo Culturale del 30 marzo 1963.

2. Particolare cura verrà posta dalle due Parti nel favorire la diffusione della rispettiva lingua e cultura nel territorio dell'altra Parte, la collaborazione nell'istruzione e la promozione di eventi culturali ed artistici di una parte nel territorio dell'altra, anche attraverso il rinnovo di protocolli di attuazione pluriennali.

CAPITOLO VIII
COOPERAZIONE IN MATERIA SOCIALE

ARTICOLO 16
OBIETTIVI

Le Parti affermano il loro desiderio di migliorare la tutela dei diritti dei propri cittadini residenti nel territorio dell'altra Parte, ed a tale fine si consulteranno in uno spirito di cooperazione per risolvere qualsiasi questione di natura sociale che possa riguardare i cittadini italiani o i cittadini colombiani legalmente residenti nel territorio dell'altra Parte.

CAPITOLO IX
COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 17
CONVENZIONI BILATERALI E MULTILATERALI

Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti esamineranno la possibilità di stipulare trattati ed accordi bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia giudiziaria.

ARTICOLO 18
TUTELA DEI MINORI

Le Parti concordano sullà necessità di studiare e di attuare ogni possibile forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di appositi accordi, in materia di tutela dei minori, con particolare riguardo a quelli aventi la doppia cittadinanza, ai figli di coppie miste, separate o divorziate, ed a quelli in stato di adottabilità.

CAPITOLO X
LOTTA CONTRO IL NARCOTRAFFICO, LA TOSSICODIPENDENZA, IL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA ATTIVITA' ILLECITE ED IL TRAFFICO DI ARMI

ART.19
QUADRO GIURIDICO

1. La cooperazione bilaterale in materia di lotta al narcotraffico ed alla tossicodipendenza si inquadrerà nell'ambito degli Accordi e delle Convenzioni cui hanno aderito le Parti, compresi gli strumenti regionali in materia, ed in modo particolare la Convenzione Contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope firmato a Vienna il 20 dicembre 1988.

2. Le Parti collaboreranno nella lotta contro tutte le fasi del narcotraffico e della tossicodipendenza, e segnatamente in relazione a:
   - la produzione, l'offerta, il consumo, la domanda ed il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
   - la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
   - il trattamento ed il recupero dei tossicodipendenti.

ART 20
CONTROLLO DEL RICICLAGGIO

Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie alla lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico illecito di stupefacenti e dalle attività connesse.

ART 21
PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE DEL CRIMINE

Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.

ART 22
CONTROLLO DEL TRAFFICO DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

Le Parti si impegnano a garantirsi mutua collaborazione al fine di sviluppare strumenti internazionali che permettano un efficace controllo del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.

CAPITOLO XI
MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

ARTICOLO 23
COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti concordano di costituire il Comitato di Coordinamento Colombia-Italia, che sarà l'organo nel quale verranno discusse le linee generali di cooperazine bilaterale, oltre alle azioni specifiche di cooperazione. Il Comitato avrà, fra le altre, le seguenti funzioni:

   a. identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;
   b. controllare e valutare lo stato di esecuzione del presente Trattato Generale.

2. Attraverso tale meccanismo di consultazione, le Parti si scambieranno, inoltre, informazioni per quanto riguarda le rispettive normative sui temi oggetto del presente Trattato.

3. Tale Comitato, coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri sarà composto dalle rispettive autorità competenti e si riunirà alternativamente nei due Paesi in date concordate per via diplomatica.

ART. 24
RAPPORTI CON ALTRE COMMISSIONI

1. Al fine di stabilire un coordinamento organico ed una corretta supervisione della collaborazione fra i due Paesi, le commissioni miste e gli organi previsti dai vigenti accordi avranno funzioni decisionali settoriali secondo le modalità indicate dal Comitato di Coordinamento di cui al presente Trattato Generale.

2. La Commissione Mista prevista dall'Accordo Culturale firmato a Roma il 30 marzo 1963 continuerà ad essere regolata in forma autonoma.

ARTICOLO 25
CONSULTAZIONI SETTORIALI

Le Parti, con procedure da concordarsi tra le rispettive autorità competenti, avvieranno consultazioni sulle problematiche - anche di natura tecnica - afferenti i singoli settori di cooperazione regolati dal presente Trattato.

CAPITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26
CONSULTAZIONI AD ALTO LIVELLO

Allo scopo di coordinare e stimolare al più alto livello politico le attività e la realizzazione del presente Trattato Generale di Cooperazione, si terranno consultazioni periodiche fra i Ministri degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e della Repubblica di Colombia ovvero fra i loro rispettivi delegati.

ARTICOLO 27
STRUMENTI E MEZZI ATTRAVERSO I QUALI REALIZZARE LA COOPERAZIONE

1. In relazione all'applicazione del presente Trattato Generale, ognuna delle Parti contraenti potrà formulare proposte miranti ad allargare l'ambito della reciproca collaborazione.

2. Le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente Trattato Generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività, tenendo in considerazione l'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

3. Nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, la Parte colombiana si impegna a concedere agli esperti della Parte italiana lo stesso trattamento accordato a quelli del "Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo". Allo stesso modo, la Parte colombiana concederà le facilitazioni connesse con il trasferimento di beni ed equipaggiamenti di proprietà degli esperti o pertinenti a progetti di cooperazione tecnica, ivi comprese le relative esenzioni fiscali.

ARTICOLO 28
RELAZIONI CON ALTRI ACCORDI

1. Le disposizioni dei trattati e degli accordi in vigore tra le Parti continueranno ad essere applicate ove compatibili con quelle del presente Trattato Generale.

2. Il presente Trattato non pregiudica gli obblighi derivanti dall'appertenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le disposizioni del presente Trattato non potranno, di conseguenza, in alcun modo essere invocate od interpretate come inficianti gli obblighi che derivano dal Trattato sull'Unione Europea nè dagli accordi tra la Colombia e la Comunità Europea.

3. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano gli obblighi derivanti alle Parti da accordi internazionali di cui esse siano parte o da disposizioni di diritto internazionale d'ordine generale.

ART.29
VIGENZA E TERMINE

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Il Trattato avrà una vigenza di quattro anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra il proprio desiderio di denunciarlo, con sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza di quest'ultimo.

In fede di che le due parti, debitamente autorizzate dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il 29 novembre 1994 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA